

MONTENETTO DI BRESCIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995

Art 1 La indicazione geografica tipica “**Montenetto di Brescia**”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2 La IGT “**Montenetto di Brescia**” è riservata ai seguenti vini:

bianco
bianco frizzante
rosso

rosso novello

I vini bianchi ad IGT “**Montenetto di Brescia**” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Chardonnay
Pinot bianco
Trebbiano

I vini rossi ad IGT “**Montenetto di Brescia**” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Marzemino
Barbera
Cabernet Sauvignon e/o Franc
Merlot
Sangiovese

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del **15%**.

La IGT “**Montenetto di Brescia novello**” è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la presenza dei seguenti vitigni, per almeno il **70%**:

Marzemino e/o Merlot e/o Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e/o raccomandate per la provincia di Brescia e presenti dei vigneti nella misura massima del **30%**.

Art 3 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “**Montenetto di Brescia**” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Azzano Mella Borgosatollo Capriano al Colle Castenedolo
Flero Poncarale
in provincia di Brescia.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “**Montenetto di Brescia**” seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve essere superiore a:

Montenetto di Brescia bianco 13,50 tonnellate/ettaro
Montenetto di Brescia rosso 13,50 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “**Montenetto di Brescia**”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Montenetto di Brescia bianco 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso novello 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia con vitigno 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori, possono essere ridotti dello **0,50% vol.**

Art 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al **75%** per tutti i tipi di vino.

Art 6 I vini ad IGT “**Montenetto di Brescia**” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Montenetto di Brescia bianco	10,50% vol.;
Montenetto di Brescia rosso	10,50% vol.;
Montenetto di Brescia novello	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Chardonnay	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Pinot bianco	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Trebbiano	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Barbera	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Marzemino	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Cabernet	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Merlot	11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese	10,50% vol.

Art 7 Alla IGT “**Montenetto di Brescia**” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “**Montenetto di Brescia**” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.